VERBALE DI ACCORDO

Oggi 25 MAGGIO 2006 IN Roma presso la Sede del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

tra

la Società CIR COSTRUZIONI S.r.l. in Amministrazione Straordinaria rappresentata dal Prof. Renato Nigro e Rag. Gianni Pocaterra assistiti dal Dr. Massimo Villani

e

la FILLEA CGIL NAZIONALE E TERRITORIALE, FILCA CISL NAZIONALE E TERRITORIALE e FENEAL UIL NAZIONALE E TERRITORIALE rispettivamente nelle persone dei Sigg Civiero Giorgio, Valentino Giuseppe, Lunetta Michele, Forgione Giacomo, Zonari Andrea; Vari Lanfranco, Migliora Roberto, Cazzoli Sauro; Ciddio Bernardo Donato, Ferrari Roberto,.

Premesso

- che in data 30 settembre 2003 la CIR Costruzioni S.r.l. è stata ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria ex art. 27 2° comma lettera a) e art. 30 del Dlgs. 270/99;

- che in base al provvedimento di autorizzazione del Ministro delle Attività Produttive, nell'ambito della procedura di Amministrazione Straordinaria, n. 4 lavoratori sono stati acquisiti dalla Società SINTECO S.p.A.

- che per 68 lavoratori non trasferiti era stato richiesto il trattamento di CIGS ex art. 3 c. 1 della Legge 223/91, per 12 mesi a partire dal 14 giugno 2005, essendo cessato l'esercizio d'impresa trascorsi i 3 mesi di proroga concessi dal Tribunale di Ferrara.

- che il 13 giugno 2006 scade il periodo di CIGS e, nonostante gli sforzi profusi, permane una eccedenza residua di n. 68 lavoratori per i quali non sono stati possibili né il reimpiego e neppure misure alternative.

- che i dipendenti in eccedenza, che corrispondono all'intero organico aziendale, attualmente in forza nella sede di Argenta Ferrara con i quali deve essere risolto il rapporto di lavoro è di n. 68 unità lavorative già occupate nelle aree aziendali ed in possesso dei profili professionali specificati nel prospetto allegato.

- che la ditta ha attivato la procedura prevista dalla legge 23 luglio 1991 n. 223, art. 4, dovendo procedere al licenziamento ai sensi dell'art. 4 di questi n. 68 lavoratori, dandone comunicazione nei modi prescritti, alla Provincia di Ferrara e alle Organizzazioni Sindacali di categoria della Cgil, Cisl e Uil Nazionali e Teritoriali;

- che a richiesta delle OO.SS., le parti si sono incontrate in data odierna per effettuare l'esame congiunto di cui al 5° comma dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

- che l'azienda ha illustrato in dettaglio quanto è stato fatto durante i 12 mesi di intervento della CIGS;

- che l'Azienda ha ampiamente e in modo approfondito illustrato ulteriormente le cause che hanno causato il permanere di una eccedenza di personale.

Tutto quanto sopra premesso si conviene quanto segue

Le premesse sono parte integrante dell'accordo.

Le Organizzazioni dei lavoratori prendono atto di quanto esposto dall'azienda.

La collocazione in mobilità del personale esuberante in premessa individuato, avverrà con effetto dal 13 giugno 2006, ultimo giorno di servizio, con reciproco esonero dal preavviso e dalla relativa indennità sostitutiva.

Le parti, dandosi quindi reciprocamente atto della puntuale esecuzione della procedura di cui all'art. 4 della medesima legge 223/91, concordano che la stessa è ad ogni effetto esaurita con un accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

l'Azienda

la FILLEA CGIL Nazionale e Territoriale

la FILCA CISL Nazionale e Territoriale

la FENEAL UIL Nazionale e Territoriale

VERBALE DI ACCORDO

Oggi 25 MAGGIO 2006 IN Roma presso la Sede del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

tra

la Società COOPCOSTRUTTORI SOC.COOP.VA A r.l. in Amministrazione Straordinaria, rappresentata dal Prof. Renato Nigro e Rag. Gianni Pocaterra assistiti dal Dr. Massimo Villani

e

la FILLEA CGIL NAZIONALE E TERRITORIALE, FILCA CISL NAZIONALE E TERRITORIALE, FENEAL UIL NAZIONALE E TERRITORIALE, FIM CISL NAZIONALE E TERRITORIALE, FIOM CGIL NAZIONALE E TERRITORIALE, FILCEM CGIL NAZIONALE E TERRITORIALE rispettivamente nelle persone dei Sigg.Civiero Giorgio , Valentino Giuseppe, Lunetta Michele, Forgione Giacomo., Zonari Andrea, Vari Lanfranco, Migliara Roberto., Cazzoli Sauro, Ciddio Bernardo Donato, Ferrari Roberto; Grazzi Riccardo, Barberis Bruna, Cavazzini Mauro.

Premesso

- che in data 2 luglio 2003 la Coopcostruttori Soc. Coop.va A r.l. è stata ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria ex art. 27 2° comma lettera a) e art. 30 del Dlgs. 270/99;

- che in base al provvedimento di autorizzazione del Ministro delle Attività Produttive, nell'ambito della procedura di Amministrazione Straordinaria, n. 238 dipendenti sono stati trasferiti come segue:

  n. 80 lavoratori acquisiti dalla Società FELISATTI utensili elettrici S.p.A.
  n. 85 lavoratori acquisiti dalla Società SERENISSIMA CIR Industrie Ceramiche S.p.A.
  n. 49 lavoratori acquisiti dalla Società VELA S.p.A.
  n. 16 lavoratori acquisiti dalla Società EUROPEA '92 S.p.A.
  n. 7 lavoratori acquisiti dalla Società SLED S.p.A.
  n. 1 lavoratori acquisiti dalla Società SINTECO S.p.A.

- che per 859 lavoratori non trasferiti era stato richiesto il trattamento di CIGS ex art. 3 c. 1 della Legge 223/91, per 12 mesi a partire dal 14 giugno 2005, essendo cessato l'esercizio d'impresa trascorsi i 3 mesi di proroga concessi dal Tribunale di Ferrara.

- che il 13 giugno 2006 scade il periodo di CIGS e, nonostante gli sforzi profusi, permane una eccedenza residua di n. 859 lavoratori per i quali non sono stati possibili né il reimpiego e neppure misure alternative.

- che i dipendenti in eccedenza, che corrispondono all'intero organico aziendale, attualmente in forza nella sede di Argenta Ferrara con i quali deve essere risolto il rapporto di lavoro è di n. 859 unità lavorative già occupate nelle aree aziendali ed in possesso dei profili professionali specificati nel prospetto allegato.

- che la ditta ha attivato la procedura prevista dalla legge 23 luglio 1991 n. 223, art. 4, dovendo procedere al licenziamento ai sensi dell'art. 4 di questi n. 859 lavoratori, dandone

comunicazione nei modi prescritti, alla Provincia di Ferrara e alle Organizzazioni Sindacali di categoria della Cgil, Cisl e Uil Nazionali e Territoriali;

- che a richiesta delle OO.SS., le parti si sono incontrate in data odierna per effettuare l'esame congiunto di cui al 5° comma dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

- che l'azienda ha illustrato in dettaglio quanto è stato fatto durante i 12 mesi di intervento della CIGS;

- che l'Azienda ha ampiamente e in modo approfondito illustrato ulteriormente le cause che hanno causato il permanere di una eccedenza di personale.

Tutto quanto sopra premesso si conviene quanto segue

Le premesse sono parte integrante dell'accordo.

Le Organizzazioni dei lavoratori prendono atto di quanto esposto dall'azienda.

La collocazione in mobilità del personale esuberante in premessa individuato, avverrà con effetto dal 13 giugno 2006, ultimo giorno di servizio, con reciproco esonero dal preavviso e dalla relativa indennità sostitutiva.

Le parti, dandosi quindi reciprocamente atto della puntuale esecuzione della procedura di cui all'art. 4 della medesima legge 223/91, concordano che la stessa è ad ogni effetto esaurita con un accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

l'Azienda

la FILLEA CGIL Nazionale e Territoriale

la FILCA CISL Nazionale e Territoriale

la FENEAL UIL Nazionale e Territoriale

la FIM CISL Nazionale e Territoriale

la FIOM CGIL Nazionale e Territoriale

la FILCEM CGIL Nazionale e Territoriale

VERBALE DI ACCORDO

Oggi 25 Maggio 2006 In Roma presso la Sede del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

tra

la Società HERA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, rappresentata dal Prof. Renato Nigro e Rag Gianni Pocaterra assistiti dal Dr. Massimo Villani

e

la FILLEA CGIL NAZIONALE E TERRITORIALE, FILCA CISL NAZIONALE E TERRITORIALE e FENEAL UIL NAZIONALE E TERRITORIALE rispettivamente nelle persone dei Sigg Civiero Giorgio, Valentino Giuseppe, Lunetta Michele, Forgione Giacomo, Zonari Andrea; Vari Lanfranco, Migliara Roberto, Cazzoli Sauro; Ciddio Bernardo Donato, Ferrari Roberto,.

Premesso

- che in data 4 dicembre 2003 la Società Hera S.p.A. in Amministrazione Straordinaria è stata ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria ex art. 27 2° comma lettera a) e art. 30 del Dlgs. 270/99;

- che in base al provvedimento di autorizzazione del Ministro delle Attività Produttive, nell'ambito della procedura di Amministrazione Straordinaria n. 3 lavoratori sono stati acquisiti dalla Società LACINIA Costruzioni.

- che per 10 lavoratori non trasferiti era stato richiesto il trattamento di CIGS ex art. 3 c. 1 della Legge 223/91, per 12 mesi a partire dall'8 luglio 2005, essendo cessato l'esercizio d'impresa trascorsi i 3 mesi di proroga concessi dal Tribunale di Ferrara.

- che il 7 luglio 2006 scade il periodo di CIGS e, nonostante gli sforzi profusi, permane una eccedenza residua di n. 10 lavoratori per i quali non sono stati possibili né il reimpiego e neppure misure alternative.

- che i dipendenti in eccedenza, che corrispondono all'intero organico aziendale, attualmente in forza nella sede di Agrigento con i quali deve essere risolto il rapporto di lavoro è di n. 10 unità lavorative già occupate nelle aree aziendali ed in possesso dei profili professionali specificati nel prospetto allegato.

- che la ditta ha attivato la procedura prevista dalla legge 23 luglio 1991 n. 223, art. 4, dovendo procedere al licenziamento ai sensi dell'art. 4 di questi n. 10 lavoratori, dandone

comunicazione nei modi prescritti, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Agrigento e alle Organizzazioni Sindacali di categoria della Cgil, Cisl e Uil Nazionali e Territoriali;

- che a richiesta delle OO.SS., le parti si sono incontrate in data odierna per effettuare l'esame congiunto di cui al 5° comma dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

- che l'azienda ha illustrato in dettaglio quanto è stato fatto durante i 12 mesi di intervento della CIGS;

- che l'Azienda ha ampiamente e in modo approfondito illustrato ulteriormente le cause che hanno causato il permanere di una eccedenza di personale.

Tutto quanto sopra premesso si conviene quanto segue

Le premesse sono parte integrante dell'accordo.

Le Organizzazioni dei lavoratori prendono atto di quanto esposto dall'azienda.

La collocazione in mobilità del personale esuberante in premessa individuato, avverrà con effetto dal 7 luglio 2006, ultimo giorno di servizio, con reciproco esonero dal preavviso e dalla relativa indennità sostitutiva.

Le parti, dandosi quindi reciprocamente atto della puntuale esecuzione della procedura di cui all'art. 4 della medesima legge 223/91, concordano che la stessa è ad ogni effetto esaurita con un accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

l'Azienda

la FILLEA CGIL Nazionale e Territoriale

la FILCA CISL Nazionale e Territoriale

la FENEAL UIL Nazionale e Territoriale

VERBALE DI ACCORDO

Oggi 25 MAGGIO 2006 IN Roma presso la Sede del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

tra

la Società IL PROGRESSO S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, rappresentata dal Prof. Renato Nigro e Rag. Gianni Pocaterra assistiti dal Dr. Massimo Villani

e

e

la FILLEA CGIL NAZIONALE E TERRITORIALE, FILCA CISL NAZIONALE e FENEAL UIL NAZIONALE E TERRITORIALE rispettivamente nelle persone dei Sigg Civiero Giorgio, Valentino Giuseppe, Lunetta Michele, Forgione Giacomo, Zonari Andrea; Vari Lanfranco, Migliara Roberto, Cazzoli Sauro; Ciddio Bernardo Donato, Ferrari Roberto,.

Premesso

- che in data 30 settembre 2003 la Società il Progresso A r.l. è stata ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria ex art. 27 2° comma lettera a) e art. 30 del Dlgs. 270/99;

- che in base al provvedimento di autorizzazione del Ministro delle Attività Produttive, nell'ambito della procedura di Amministrazione Straordinaria n. 10 lavoratori sono stati acquisiti dalla Società il Progresso S.C.R.L.

- che per 4 lavoratori non trasferiti era stato richiesto il trattamento di CIGS ex art. 3 c. 1 della Legge 223/91, per 12 mesi a partire dal 14 giugno 2005, essendo cessato l'esercizio d'impresa trascorsi i 3 mesi di proroga concessi dal Tribunale di Ferrara.

- che il 13 giugno 2006 scade il periodo di CIGS e, nonostante gli sforzi profusi, permane una eccedenza residua di n. 4 lavoratori per i quali non sono stati possibili né il reimpiego e neppure misure alternative.

- che i dipendenti in eccedenza, che corrispondono all'intero organico aziendale, attualmente in forza nella sede di Argenta- Ferrara con i quali deve essere risolto il rapporto di lavoro è di n. 4 unità lavorative già occupate nelle aree aziendali ed in possesso dei profili professionali specificati nel prospetto allegato.

- che la ditta ha attivato la procedura prevista dalla legge 23 luglio 1991 n. 223, art. 4, dovendo procedere al licenziamento ai sensi dell'art. 4 di questi n. 4 lavoratori, dandone comunicazione nei modi prescritti, alla Provincia di Ferrara e alle Organizzazioni Sindacali di categoria della Cgil, Cisl e Uil Nazionali e Territoriali;

- che a richiesta delle OO.SS., le parti si sono incontrate in data odierna per effettuare l'esame congiunto di cui al 5° comma dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

- che l'azienda ha illustrato in dettaglio quanto è stato fatto durante i 12 mesi di intervento della CIGS;

- che l'Azienda ha ampiamente e in modo approfondito illustrato ulteriormente le cause che hanno causato il permanere di una eccedenza di personale.

Tutto quanto sopra premesso si conviene quanto segue

Le premesse sono parte integrante dell'accordo.

Le Organizzazioni dei lavoratori prendono atto di quanto esposto dall'azienda.

La collocazione in mobilità del personale esuberante in premessa individuato, avverrà con effetto dal 13 giugno 2006, ultimo giorno di servizio, con reciproco esonero dal preavviso e dalla relativa indennità sostitutiva.

Le parti, dandosi quindi reciprocamente atto della puntuale esecuzione della procedura di cui all'art. 4 della medesima legge 223/91, concordano che la stessa è ad ogni effetto esaurita con un accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

l'Azienda

la FILLEA CGIL Nazionale e Territoriale

la FILCA CISL Nazionale e Territoriale

la FENEAL UIL Nazionale e Territoriale